

# CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

## DEFINIZIONI

Nel contesto delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato di seguito specificato:

**“Acquirente”**: indica la società della piattaforma inenergygroup controllata direttamente o indirettamente dai Fondi ARDIAN che operano in Italia nel settore delle energie rinnovabili;

**“Beni”**: beni materiali o immateriali, ivi inclusa la prestazione di servizi e l’esecuzione di opere, forniti dal Fornitore all’Acquirente;

**“Condizioni Generali di Acquisto”** o **“Condizioni Generali”**: indica le presenti condizioni generali di acquisto che disciplinano i termini e le condizioni per la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi o il completamento di opere da parte del Fornitore e che costituiscono allegato alle Condizioni Particolari di Acquisto (come di seguito definite), di cui sono parte integrante e sostanziale;

**“Condizioni Particolari di Acquisto”** o **“Condizioni Particolari”**: indica le specifiche condizioni, termini e pattuizioni convenute contrattualmente tra le Parti, di cui alla scrittura privata, all’ordine di acquisto, all’incarico professionale, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali allegati, specifiche tecniche e documenti, aventi ad oggetto la fornitura da parte del Fornitore di beni, la prestazione di servizi professionali o il contratto di appalto di servizi o opere in favore dell’Acquirente, qualora perfezionatesi, anche per il tramite di scambio di corrispondenza, solo all’esito della sottoscrizione da parte dell’Acquirente in segno di accettazione della proposta del Fornitore.

**“Corrispettivo”**: l’importo complessivo dovuto dall’Acquirente al Fornitore a fronte del Documento Contrattuale, come indicato nelle Condizioni Particolari.

**“Documento Contrattuale”**: indica congiuntamente l’ordine di acquisto, il contratto o l’incarico stipulati tra le Parti, nonché eventuali allegati, specifiche tecniche, SAL e documenti integrativi, che disciplinano la fornitura di Beni in favore dell’Acquirente

**“Fornitore”**: indica la persona fisica o giuridica parte contrattuale dell’Acquirente, come identificata ai sensi delle Condizioni Particolari.

**“Forza Maggiore”** o **“Evento di Forza Maggiore”**: indica gli eventi di cui alla sezione 7 delle presenti Condizioni Generali.

**“Giorno Lavorativo”**: indica qualsiasi giorno, diverso dal sabato e dalla domenica, in cui le banche sono aperte per la normale operatività lavorativa a Milano.

**“Parte”**: singolarmente l’Acquirente o il Fornitore, a seconda dei casi.

**“Parti”**: congiuntamente l’Acquirente e il Fornitore.

**“SAL” (Stato Avanzamento Lavori)**: il documento riepilogativo delle attività eseguite dal Fornitore e verificato dall’Acquirente, utilizzato ai fini della fatturazione e dei pagamenti intermedi.

**“VTP” (Verifica Tecnico-Professionale)**: il processo di valutazione della documentazione tecnica e di sicurezza del Fornitore, condotto dalla funzione HSE dell’Acquirente attraverso un gestionale dedicato, necessario per autorizzare l’accesso agli impianti o spazi nella disponibilità dell’Acquirente.

## 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La fornitura di beni o materiali, così come la prestazione di servizi, anche di carattere intellettuale, o il compimento di un’opera da parte del Fornitore, è regolato dalle Condizioni Particolari e dalle presenti Condizioni Generali.

Le Condizioni Generali di Acquisto di cui il presente documento integrano le Condizioni Particolari, salvo quanto da queste ultime espressamente derogato.

In caso di conflitto tra le Condizioni Particolari e le Condizioni Generali, le Condizioni Particolari di Acquisto prevalgono sulle Condizioni Generali.

## **2. OBBLIGHI DEL FORNITORE**

Il Fornitore si impegna a fornire i beni o materiali, a prestare i servizi, anche di carattere intellettuale, o eseguire l'opera per le finalità convenute con l'Acquirente nelle Condizioni Particolari, con l'impiego delle migliori e più aggiornate tecniche, con professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'affare, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni e dei termini di seguito indicati.

Il Fornitore si impegna a mantenere attive idonee coperture assicurative (RCT/RCO o altre polizze richieste in relazione alla prestazione) per tutta la durata del Documento Contrattuale.

Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà fornire copia delle polizze e delle relative quietanze di pagamento entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla richiesta.

La mancata esibizione della documentazione assicurativa richiesta costituisce grave inadempimento.

## **3. DOCUMENTO CONTRATTUALE PER ATTIVITA' PRESSO GLI IMPIANTI/SPAZI DEL FORNITORE – VTP E AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO**

Lo svolgimento di attività presso gli impianti o gli spazi di proprietà o in uso all'Acquirente è subordinato al buon esito della verifica tecnico professionale (VTP) da parte della funzione HSE dell'Acquirente. L'accesso agli impianti/spazi s'intenderà autorizzato solo al buon esito della VTP che sarà comunicata a mezzo e-mail al Fornitore dalla predetta funzione.

Il Fornitore si impegna a fornire tempestivamente la documentazione richiesta, attraverso il gestionale definito dall'Acquirente, al fine di concludere la VTP almeno 5 Giorni Lavorativi prima dell'accesso agli impianti/spazi per lo svolgimento dell'attività.

Qualora non sia possibile concludere positivamente la VTP per cause imputabili al Fornitore, è facoltà dell'Acquirente annullare il Documento Contrattuale senza che il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa.

Per i Documenti Contrattuali che prevedono la mera fornitura di Beni presso gli impianti, la funzione HSE dell'Acquirente rilascerà autorizzazione all'accesso previo verifica della documentazione dei mezzi del Fornitore che saranno utilizzati per l'accesso.

## **4. TERMINI DI CONSEGNA**

I tempi di consegna dei beni e dei materiali, della prestazione di servizi ovvero il programma delle opere in capo al Fornitura, ivi inclusi luogo, quantità, ovvero gli ulteriori termini e condizioni della prestazione contrattuale saranno indicati nelle Condizioni Particolari.

Il Fornitore riconosce che i termini per la consegna dei beni e dei materiali, per la prestazione di servizi, così come il cronoprogramma dei lavori si intendono vincolanti, inderogabili ed essenziali per l'Acquirente. Eventuali deroghe o proroghe dei termini convenuti tra le Parti dovranno essere espressamente concordate per iscritto tra le Parti stesse.

Eventuali ritardi rispetto ai termini convenuti tra le Parti dovranno essere tempestivamente comunicati all'Acquirente. Il ritardo, che dovrà in ogni caso essere adeguatamente motivato, comporterà l'applicazione delle penali da ritardo ove convenute nelle Condizioni Particolari di Acquisto.

## **5. CONSEGNA**

La consegna dei beni e dei materiali da parte del Fornitore dovrà essere effettuata con modalità (a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'imballaggio, l'ancoraggio, l'etichettatura) e mezzi idonei e nel rispetto delle ulteriori istruzioni impartite dall'Acquirente. Il Fornitore sarà pertanto ritenuto responsabile nei confronti dell'Acquirente di eventuali danni che siano conseguenza del ritardo, danneggiamento, perdita dell'oggetto della consegna dovuti al mancato rispetto di quanto previsto nella presente sezione.

I beni e i materiali consegnati dovranno essere accompagnati dai documenti di trasporto (DDT) secondo le vigenti disposizioni di legge.

La consegna deve essere eseguita a cura, rischio e spese del Fornitore presso il luogo individuato dall'Acquirente nelle Condizioni Particolari. La fornitura di beni materiali dovrà essere eseguita nei termini e con le modalità convenuti tra le Parti nell'ambito del Documento Contrattuale.

I beni e i materiali forniti dovranno essere forniti completi di tutta la documentazione tecnica per il montaggio, assemblaggio, uso, esercizio e manutenzione, nonché dei certificati, anche di sicurezza, omologazioni, schede tossicologiche, e/o di classificazioni del tipo di rifiuto, richiesti dalla normativa vigente o specificati nelle Condizioni Particolari. Tale documentazione costituisce parte integrante e sostanziale della fornitura.

Qualora la documentazione inviata all'Acquirente risultasse incompleta e/o non conforme, l'Acquirente avrà la facoltà di sospendere il pagamento della relativa fattura fino alla consegna della documentazione richiesta.

Le Condizioni Particolari individuano i costi e le spese in capo al Fornitore connesse alla consegna dei beni, dei materiali o dei lavori all'Acquirente.

L'avvenuta consegna di beni o prodotti non implica la loro automatica accettazione, la quale resta subordinata all'accertamento da parte dell'Acquirente o del personale da questi incaricato e in contraddittorio con il Fornitore, circa la rispondenza dell'oggetto della consegna alle condizioni quantitative e qualitative convenute nelle Condizioni Particolari di Acquisto. Si rinvia al successivo articolo 6 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

Per i beni o prodotti oggetto di fornitura, il trasferimento del rischio dal Fornitore all'Acquirente ha luogo con l'accettazione a seguito del positivo esito delle verifiche di cui al successivo articolo 6. Il trasferimento del rischio non pregiudica, limita o esclude in alcun modo i diritti di garanzia dell'Acquirente, né la responsabilità del Fornitore per vizi, difetti o non conformità del Bene.

Per l'esecuzione di opere e lavori, resta fermo quanto previsto dalle Parti nelle Condizioni Particolari di Acquisto.

## **6. VERIFICHE E COLLAUDI**

Alla consegna, i beni e i materiali saranno soggetti a verifiche e controlli da parte dell'Acquirente o del personale da questi incaricato.

Fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno, l'Acquirente si riserva la facoltà di rifiutare, in tutto o in parte, la fornitura di beni e materiali (i) in presenza di difetti o vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, (ii) qualora non conformi quantitativamente e/o qualitativamente a quanto ordinato e/o (iii) qualora inadatta allo scopo convenuto tra le Parti, e di richiederne nelle suddette ipotesi la sostituzione ovvero l'integrazione, a seconda dei casi, con spese e oneri a totale carico del Fornitore entro i successivi 7 Giorni Lavorativi, decorsi i quali, l'Acquirente potrà acquistarli presso imprese concorrenti, imputando ogni conseguente spesa e costo al Fornitore inadempiente, con facoltà di trattenere tali somme dai crediti vantati dal Fornitore ai sensi delle Condizioni Particolari.

L'Acquirente non sarà tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'art. 1495 del c.c.

In mancanza del ritiro o ritardo nel ritiro da parte del Fornitore, l'oggetto della fornitura rimane a rischio e a disposizione del Fornitore stesso, senza alcuna responsabilità dell'Acquirente per eventuali degradamenti o deprezzamenti che il materiale possa nelle more subire.

I collaudi dovranno essere eseguiti dal Fornitore, a proprie spese, in conformità al Documento Contrattuale ed alle prescrizioni di legge. In caso di collaudo congiunto, il programma dovrà essere spedito con un preavviso minimo di 7 giorni.

Il Fornitore dovrà rilasciare all'Acquirente le certificazioni originali e complete di collaudo.

## **7. GARANZIA E RESPONSABILITÀ PER VIZI.**

Il Fornitore garantisce che i Beni forniti e/o i Servizi resi sono conformi alle Condizioni Particolari, alle specifiche tecniche e alla normativa applicabile, nonché privi di difetti di progettazione, materiali, fabbricazione e/o installazione.

La garanzia decorrerà dalla data di effettiva installazione e/o messa in esercizio dei Beni, come comunicata per iscritto dall'Acquirente, e avrà durata non inferiore a 12 (dodici) mesi da tale data. In ogni caso, la decorrenza della garanzia non potrà essere posticipata oltre 6 (sei) mesi dalla consegna, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Qualora l'installazione avvenga successivamente alla consegna, l'Acquirente garantirà la corretta custodia e conservazione dei Beni.

In caso di vizi, difetti o non conformità, l'Acquirente ne darà comunicazione al Fornitore, il quale dovrà, a propria cura, rischio e spese, riparare o sostituire i Beni non conformi — anche se già installati — e/o ripetere correttamente i Servizi entro e non oltre 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla relativa comunicazione, salvo diverso termine concordato per iscritto.

Resta salvo il diritto dell'Acquirente:

- al risarcimento del maggior danno;
- alla sospensione dei pagamenti sino alla completa eliminazione dei vizi;
- di intervenire direttamente o tramite terzi in caso di urgenza o inadempimento del Fornitore, con addebito dei relativi costi al Fornitore.

L'accettazione, la presa in carico e/o il collaudo dei Beni non comportano rinuncia ai diritti di garanzia dell'Acquirente.

Qualora il Fornitore non sia produttore dei Beni, resta comunque direttamente e integralmente responsabile nei confronti dell'Acquirente ai sensi del presente articolo, senza possibilità di eccepire limitazioni derivanti dai rapporti con i propri fornitori o produttori, fermo restando il suo diritto di rivalersi nei loro confronti.

## **8. FORZA MAGGIORE**

### **8.1 Esonero di responsabilità**

Le Parti non saranno responsabili dell'inadempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal Documento Contrattuale qualora tale inadempimento derivi da un Evento di Forza Maggiore o, comunque, da cause a loro non imputabili ed estranee alla propria sfera di controllo.

Resta inteso che in nessun caso potranno essere considerati Eventi di Forza Maggiore:

- a. difetti e/o ritardi attribuibili ad eventuali subappaltatori e/o fornitori, salvo che detti ritardi siano dovuti ad eventi fuori dal controllo dei subappaltatori e/o fornitori;
- b. restrizioni nella fornitura di energia elettrica o di acqua;
- c. carenza di materia prima, macchinari, manodopera;
- d. scioperi a livello locale, salvo che questi riguardino personale esterno a quello del Fornitore e/o del subappaltatore e, in caso si lavorazioni in sito, impediscano l'accesso all'area.

Il ritardo nella realizzazione di opere derivante da un Evento di Forza Maggiore non sarà imputabile al Fornitore. Qualora si dovesse verificare un Evento di Forza Maggiore, Il Fornitore, oltre alle registrazioni sul Giornale Lavori se previsto, dovrà comunicare tempestivamente all'Acquirente il giorno di interruzione e il giorno di ripresa dei lavori.

Il ricorrere di un Evento di Forza Maggiore dovrà essere comunicato per iscritto, con tempestività e comunque entro 2 (due) Giorni Lavorativi dal verificarsi dell'evento. Nella comunicazione dovranno essere fornite adeguate spiegazioni sulla natura e la causa dell'Evento Forza Maggiore, nonché sulla sua prevedibile durata e indicarne l'impatto sulla fornitura e/o sulle lavorazioni. La Parte Colpita dovrà altresì con tempestività e comunque entro 2 (due) Giorni Lavorativi comunicare all'altra Parte quando l'Evento di Forza Maggiore cessi di esistere. In caso di mancata o ritardata comunicazione dell'esistenza o della cessazione di un Evento di Forza Maggiore la Parte Colpita inadempiente sarà responsabile per i danni sofferti dall'altra Parte che avrebbero potuto essere evitati o limitati in caso di tempestiva comunicazione.

### **8.2 Forza Maggiore prolungata**

Qualora un Evento di Forza Maggiore si protragga per più di 30 (trenta) giorni continuativi, ovvero per più di 60 (sessanta) giorni non consecutivi che si siano accumulati durante la vigenza del Documento Contrattuale, ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dallo stesso. Al verificarsi di tale eventualità, il Fornitore avrà il diritto di trattenere tutti gli importi fino ad allora ricevuti a titolo di pagamento del Corrispettivo e di ricevere quelli ancora dovuti per i lavori

già eseguiti previa accettazione degli stessi da parte dell'Acquirente, mentre l'Acquirente acquisirà la proprietà di quanto realizzato dal Fornitore, le forniture ordinate e non ancora consegnate, nonché dei componenti, fino a tale momento.

## **9. FATTURAZIONE**

La fatturazione da parte del Fornitore dovrà avvenire in conformità a quanto previsto nelle Condizioni Particolari ed in ogni caso le fatture devono essere emesse dal Fornitore ai sensi di legge.

Il Fornitore potrà fatturare ogni importo maturato nei confronti dell'Acquirente solo all'esito dell'effettiva prestazione contrattuale, una volta che quest'ultima sia accettata dall'Acquirente a seguito delle attività di cui ai precedenti articoli 5 e, in caso di verifiche e collaudi, 6.

Le fatture emesse dal Fornitore dovranno riportare, oltre ai dati previsti dalle disposizioni di legge, i dati identificativi dell'Acquirente, comprensivo di P.IVA e C.F., il numero/riferimento del Documento Contrattuale cui la prestazione si riferisce; l'elenco dei prodotti consegnati; eventuali numeri identificativi e la data dei documenti di trasporto; il numero e la data del SAL sottoscritto tra le Parti; in caso di fornitura o di esecuzione di lavori eterogenei la suddivisione del corrispettivo per singola attività; il conto corrente bancario e l'IBAN del Fornitore come comunicato all'Acquirente ai fini della registrazione nell'anagrafica fornitori.

Le fatture potranno essere contestate dall'Acquirente qualora prive dei suddetti dati, cosicché i termini di pagamento saranno ricalcolati dalla ricezione di fattura corredata da quanto richiesto.

## **10. PAGAMENTI**

Il corrispettivo dovuto al Fornitore sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul c/c codificato in "anagrafica fornitori" dell'Acquirente, nei termini indicati sul Documento Contrattuale cui si riferiscono, salvo successivo diverso accordo scritto tra le Parti.

Il Fornitore dichiara che il conto corrente riportato in fattura sarà dedicato dal Fornitore all'esecuzione della prestazione convenuta tra le Parti. È onere del Fornitore comunicare tempestivamente ogni variazione delle coordinate bancarie su cui intende ricevere i pagamenti.

In caso di denuncia di difetti o vizi riscontrati all'esito delle verifiche di cui ai precedenti articoli 5 e 6, di non puntuale ed esatto adempimento da parte del Fornitore della prestazione contrattuale, nel caso in cui non fosse acquisita la documentazione comprovante il regolare versamento da parte del Fornitore/subfornitori delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendenti, i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, ovvero in tutti gli altri casi previsti nelle Condizioni Particolari di Acquisto, i suddetti i termini di pagamento saranno sospesi e, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, riprenderanno a decorrere dal momento in cui il vizio o il difetto sarà stato eliminato ovvero la prestazione sarà eseguita esattamente.

## **11. DIVIETO DI CESSIONE**

È fatto espresso divieto al Fornitore di trasferire o cedere a terzi, in tutto o in parte, e in qualsiasi forma, le Condizioni Particolari o i relativi diritti/obbligazioni/crediti da esso derivanti senza previa espressa autorizzazione scritta dell'Acquirente.

In caso di eventuali violazioni, l'Acquirente avrà facoltà di annullare/recedere dal Documento Contrattuale senza penalità e senza che niente sia dovuto al Fornitore e/o al suo cessionario.

L'Acquirente ha la facoltà di cedere le Condizioni Particolari, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, senza espresso consenso del Fornitore, alle sue società controllate o controllanti.

## **12. SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito secondo i termini di cui alle Condizioni Particolari e ai sensi di quanto previsto nella presente sezione.

L'affidamento a terzi della fornitura dei beni, prestazione di servizi o esecuzione di opere in regime di subappalto è ammesso solo previo consenso dell'Acquirente a seguito di regolare presentazione di specifica richiesta adeguatamente motivata del Fornitore. Non potrà in ogni caso essere concessa l'autorizzazione al subappalto in relazione all'intera fornitura di beni, servizi od opera oggetto del Documento Contrattuale tra le Parti.

L a richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere presentata dal Fornitore prima della data di inizio lavori entro le tempistiche e secondo le modalità convenute nelle Condizioni Particolari.

Il Fornitore sin d'ora dichiara che, in caso di presentazione della richiesta di subappalto, proporrà esclusivamente società referenziate ed in possesso di un'alta qualifica professionale che possano vantare significative esperienze nel settore specifico di attività.

In particolare, le imprese proposte dal Fornitore non dovranno incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023.

Sarà onere del Fornitore verificare preliminarmente il possesso in capo ai propri subappaltatori dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 26, comma 1 lettera a) e dell'art. 89, comma 1, lettera l del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., di capacità economica adeguata all'esecuzione del subappalto, dell'assenza di cause ostative previste dall'art 67 del D.lgs. n. 159/2011 e assenza infiltrazioni mafiose ex art. 84 comma 3 del medesimo decreto, nonché di quant'altro specificato nelle Condizioni Particolari.

Il tutto dovrà essere oggetto di opportuna documentazione da parte del subappaltatore e sarà oggetto di verifica da parte dell'Acquirente nei termini di cui alle presenti Condizioni Generali e delle Condizioni Particolari.

Qualsiasi ritardo conseguente all'inidoneità del subappaltatore proposto potrà essere considerato dall'Acquirente come giusta causa di ritardo nell'esecuzione delle opere.

In caso di subappalto, il Fornitore rimane comunque direttamente responsabile nei confronti dell'Acquirente della corretta esecuzione dell'intera prestazione prevista dal Documento Contrattuale, anche nel caso in cui venga autorizzato il subappalto. In particolare, il Fornitore sarà l'unico responsabile nei confronti dell'Acquirente per tutte le prestazioni dei subappaltatori e fornitori ed altri soggetti con i quali il Fornitore stipulerà contratti in ragione e in conseguenza del Documento Contrattuale. Il Fornitore garantisce integralmente all'Acquirente le prestazioni dei propri subappaltatori, fornitori e prestatori vari per l'esecuzione del Documento Contrattuale obbligandosi a gestirne il coordinamento assumendosi nei confronti dell'Acquirente la piena responsabilità.

Resta inteso che l'Acquirente rimarrà in ogni caso estraneo ad ogni rapporto tra il Fornitore e i suoi subappaltatori con l'obbligo del Fornitore di manlevare integralmente l'Acquirente stesso da qualsiasi pretesa e/o richiesta che gli dovesse venire rivolta dagli stessi.

Il Fornitore assumerà la responsabilità solidale per l'operato dei suoi dipendenti, subappaltatori, incaricati anche oltre i limiti di cui all'articolo 2049 del Codice Civile, nel caso di danni a beni e personale dell'Acquirente e/o di terzi.

Il subappalto deve avvenire per iscritto. Il Fornitore si impegna, per quanto possibile, ad inserire nei contratti con i propri fornitori, prestatori e appaltatori clausole di contenuto analogo a quelle contenute nelle presenti Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari per regolamentare l'osservanza della normativa applicabile, delle tutele per i lavoratori e dei terzi e le garanzie e le polizze assicurative operanti, senza che ciò comunque implichi una qualche limitazione di responsabilità del Fornitore nei confronti dell'Acquirente, responsabilità che riguarda ogni elemento e aspetto del Documento Contrattuale . Il Fornitore dovrà altresì prevedere che in predetti contratti sia inserita una clausola che permetta, su richiesta dell'Acquirente, la cessione del contratto di subappalto al medesimo. Copia del contratto di subappalto dovrà essere consegnato in copia all'Acquirente su sua richiesta.

Qualora, durante l'esecuzione del Documento Contrattuale e in qualsiasi momento, l'Acquirente e/o il Fornitore accertino che il subappaltatore che opera all'interno del cantiere sta eseguendo lavori secondo modalità difformi da quanto previsto nel Documento Contrattuale, costituisce facoltà dell'Acquirente ingiungere al Fornitore, che dovrà adempiere, di adottare immediate misure correttive fino all'allontanamento del subappaltatore nelle ipotesi più gravi dal Sito.

In tal caso, il Fornitore potrà proseguire l'esecuzione dei lavori, previo benestare scritto dell'Acquirente, con altro subappaltatore qualificato nei termini di cui alle presenti Condizioni Generali e delle Condizioni Particolari oppure provvedere direttamente con proprio personale. La risoluzione del subappalto non conferisce al Fornitore alcun diritto nei confronti dell'Acquirente ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattuali e/o del cronoprogramma dei lavori.

### 13. INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore, l'Acquirente avrà diritto di esercitare tutti i rimedi previsti dalla legge e dal presente documento, incluse la sospensione dei pagamenti, l'esecuzione in danno, la risoluzione e il risarcimento del maggior danno, ai sensi degli artt. 1218 e seguenti c.c.

L'Acquirente avrà facoltà di risolvere il Documento Contrattuale che regola la fornitura, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro in termine non inferiore a 15 giorni di calendario, mediante notifica scritta al Fornitore a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R., qualora quest'ultimo (i) si renda inadempiente ai propri obblighi contrattuali, (ii) non svolga le attività affidate a regola d'arte, con la necessaria diligenza e in totale conformità alle normative vigenti, o (iii) non prosegua diligentemente le azioni intraprese per riparare alle inadempienze notificate.

In caso di risoluzione parziale, il Documento Contrattuale continuerà ad applicarsi rispetto alla parte non risolta. In tali casi, il Fornitore proseguirà con diligenza l'esecuzione dello stesso.

Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Particolari, l'Acquirente avrà la facoltà di risolvere il Documento Contrattuale con effetto immediato, ex art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta, tramite PEC o lettera raccomandata A.R. in caso di:

- a) impossibilità, per cause imputabili al Fornitore o ai suoi subappaltatori, a chiudere positivamente la VTP o a fornire l'autorizzazione all'accesso ove previste;
- b) inosservanza da parte del Fornitore delle disposizioni di cui alle seguenti sezioni 13, 14, 15, e 16;
- c) frode o grave negligenza nell'esecuzione e prestazione della Fornitura;
- d) procedimenti giudiziari a carico del Fornitore tali da compromettere o danneggiare la sua propria immagine e reputazione e/o quelle dell'Acquirente.

Fatto salvo il risarcimento del maggior danno, in tutte le ipotesi di risoluzione di cui ai precedenti punti ovvero, in caso di risoluzione parziale in relazione alla parte di fornitura o al compimento di opere e servizi oggetto di risoluzione parziale, l'Acquirente avrà il diritto di:

- subentrare nel possesso, in tutto o in parte, della parte della fornitura, dei servizi e opere compiute indipendentemente dal relativo stadio di completamento;
- affidare l'esecuzione delle opere o la prestazione dei beni e servizi mancanti a terzi con contestuale obbligo del Fornitore di consentire un adeguato passaggio di consegne;
- addebitare al Fornitore tutte le spese e i costi sostenuti dall'Acquirente per l'acquisizione delle forniture e delle opere mancanti, e, nelle ipotesi di risoluzione parziale, operare una compensazione tra tali importi e quanto dovuto dall'Acquirente al Fornitore per parte del Documento Contrattuale non risolto.

Oltre alle ipotesi previste altrove nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto, e salvo quanto previsto nelle Condizioni Particolari di Acquisto, l'Acquirente avrà il diritto di recedere dal Documento Contrattuale, con le modalità di cui al precedente paragrafo, (i) qualora si verifichi la perdita di autonomia imprenditoriale, (ii) in caso si manifesti l'insolvenza del Fornitore nei confronti dei propri subappaltatori, (iii) in caso di apertura di procedure concorsuali o in caso di liquidazione del Fornitore; (iv) per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, qualora l'Acquirente non abbia più interesse nell'esecuzione del Documento Contrattuale senza doverne dare giustificazione al Fornitore, riconoscendo a quest'ultimo solo il compenso delle attività e dei servizi fino a quel momento compiuti ad esso spettanti, ed escluso il maggior danno e/o indennizzo.

### 14. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Fermo restando quanto ulteriormente previsto nelle Condizioni Particolari, il Fornitore si impegna a rispettare e applicare, e far applicare ai propri dipendenti, le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nei contratti collettivi nazionali di riferimento, nonché tutte le altre norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, ambiente, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, incluso il DPR 177/2011, impegnandosi incondizionatamente alla loro integrale osservanza nell'esecuzione della prestazione contrattuale.

## **15. RISERVATEZZA**

Per tutta la durata del Documento Contrattuale tra le Parti, il Fornitore si impegna per sé e suoi dipendenti, consulenti, collaboratori e subfornitore a mantenere il più assoluto riserbo e strettamente confidenziali tutti i dati, inclusi i dati finanziari, gestionali e operativi, nonché le strategie aziendali e le informazioni e i documenti di qualsiasi natura (tecnica, commerciale, economica, ecc.) di cui sia venuto a conoscenza durante il predetto Documento Contrattuale e a utilizzarli unicamente per l'esecuzione del predetto rapporto.

Ai fini del presente articolo, fatto salvo quanto ulteriormente previsto nelle Condizioni Particolari di Acquisto, vengono considerate informazioni riservate tutte le informazioni di qualsivoglia natura che non siano pubbliche o pubblicamente disponibili.

Il Fornitore si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza e la confidenzialità dei dati e delle informazioni di cui sia venuto a conoscenza in vigenza del Documento Contrattuale.

Il Fornitore si impegna a non utilizzare il logo dell'Acquirente ai fini pubblicitari e a non divulgare l'esistenza e/o il contenuto del rapporto commerciale intercorso tra le Parti, salvo espresso accordo tra le stesse.

## **16. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

Il Fornitore garantisce che l'uso e la fornitura, loro accessori e componenti, non comportano la violazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi.

A tal fine, il Fornitore manleva espressamente l'Acquirente da qualunque richiesta o azione di rivalsa di terzi per violazione di brevetti, privative, marchi ed altri simili diritti a tutela del know-how o di segreti industriali, garantendo la liceità dell'uso e della fornitura contrattuale ed assumendo tutti gli oneri (nessuno escluso) per la pronta definizione della pretesa del terzo preservando gli interessi dell'Acquirente salvo il risarcimento del danno.

Il Fornitore dichiara e garantisce di detenere validamente tutti i diritti di proprietà intellettuale necessari per l'esecuzione della prestazione contrattuale. La titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale progettati o sviluppati dal Fornitore per l'esecuzione della prestazione contrattuale spetteranno al Fornitore. Il Fornitore a tali fini dovrà darne informativa dettagliata all'Acquirente e rilascia piena licenza all'uso e allo sfruttamento, sotto qualsiasi forma, di tutti i diritti di proprietà intellettuale all'Acquirente che, pertanto, avrà il diritto di utilizzarli gratuitamente, ai fini contrattuali, per il periodo convenuto nelle Condizioni Particolari di Acquisto, senza che nessun ammontare possa essere chiesto dal Fornitore a tal riguardo né che detto uso e/o sfruttamento possa essere in alcun modo essere impedito, limitato e/o ostacolato dal medesimo Fornitore.

## **17. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI AI SENSI DEL D.LGS N. 231/2001**

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.,

Il Fornitore dichiara di aver preso atto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati dall'Acquirente accessibile tramite il seguente link <https://inenergygroup.it/sistema-integrato-di-gestione/il-sistema-etica> e di aver a sua volta adottato ed efficacemente attuato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e un Codice Etico, nonché procedure e comportamenti, validi per tutta la durata del Documento Contrattuale, destinati a tutti i propri dipendenti e collaboratori, a qualunque titolo, volti a prevenire la commissione, anche tentata, di uno dei reati ai quali consegue l'applicazione delle sanzioni previsti dal D.lgs. n 231/2001.

L'omissione, l'inosservanza del, anche parziale, così come la commissione da parte del Fornitore di fatti o atti che possano dar luogo a responsabilità ex. D.lgs n. 231/2001, derivanti o in altro modo connessi o relativi all'esecuzione della prestazione contrattuale costituisce grave inadempimento contrattuale con diritto dell'Acquirente di annullare/risolvere il Documento Contrattuale con effetto immediato, senza penalità e senza che null'altro sia dovuto al Fornitore.

Fatto salvo il risarcimento dei danni conseguenti all'adozione da parte del Fornitore di condotte, commissive o omissive, non compatibili o in violazione delle disposizioni citate, ovvero delle procedure e comportamenti che ne

sono attuati, la risoluzione del Documento Contrattuale da parte dell'Acquirente comporterà l'addebito al Fornitore di tutte le maggiori spese e i costi derivanti dalla sua condotta. Resta inteso che il Fornitore dovrà manlevare l'Acquirente per qualsiasi azione di terzi derivante da tale omissione ed inosservanza delle disposizioni, procedure o comportamenti.

Il Fornitore, sotto la propria responsabilità civile e penale, dichiara, che il/i Bene/i, o parte/i di esso/i, non è/sono di provenienza illecita.

Il Fornitore consentirà all'Acquirente, qualora quest'ultimo lo reputi opportuno, ai fini di cui al precedente punto, di effettuare perizia specifica sulla provenienza del Bene oggetto della fornitura.

## **18. CYBER SECURITY**

Il Fornitore dovrà (i) adottare e mantenere e far sì che i propri subappaltatori adottino e mantengano, adeguate misure e controlli di sicurezza tecniche e organizzative per la protezione di tutti i dati personali condivisi e/o ricevuti ai fini dell'esecuzione della prestazione contrattuale da trattamenti, accessi non autorizzati, divulgazioni, alterazioni, furti o perdite, danni o distruzioni accidentali, non autorizzati o illegali e (ii) astenersi dal trasferire i predetti dati personali al di fuori dell'Unione Europea senza aver prima implementato un meccanismo di trasferimento dei dati lecito in conformità alla normativa vigente.

Il Fornitore è tenuto a comunicare immediatamente all'Acquirente ogni eventuale violazione della sicurezza informatica dei propri apparati informatici, dispositivi o sistemi IT che comporti - accidentalmente o in modo illecito - la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati con riferimento al Documento Contrattuale e/o all'Acquirente. Il Fornitore dovrà adottare misure ragionevoli immediate per mitigare tempestivamente ogni incidente relativo alla sicurezza delle informazioni e adotterà ogni ragionevole e immediata misura correttiva per prevenire futuri incidenti legati alla sicurezza delle informazioni.

## **19. TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "Regolamento" o "GDPR") e del Decreto Legislativo 196/2003 ("Codice Privacy") così come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al GDPR, le Parti, in qualità di autonomi titolari di trattamento, si danno reciprocamente atto che i rispettivi dati personali raccolti per la finalità di eseguire il Documento Contrattuale ("Dati") saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del Codice Privacy nonché di ogni altra normativa, anche attuativa degli stessi, applicabile in materia di trattamento dei dati nonché con mezzi automatizzati o manuali. I Dati sono costituiti essenzialmente da dati comuni e il mancato conferimento del consenso per il relativo trattamento comporterebbe l'impossibilità di dare esecuzione al Documento Contrattuale. Dati, di norma, non potranno essere comunicati o diffusi al di fuori dell'Unione Europea, ad eccezione dei Dati diffusi per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Tali Dati potranno, altresì, essere comunicati a dipendenti che ricoprono la qualifica di responsabili o di incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alla gestione del Documento Contrattuale.

Le Parti convengono che ciascuna di esse, in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati personali condivisi, divulgati e/o ricevuti ai sensi del Documento Contrattuale, sarà separatamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che si applicano a loro in detta qualità ai sensi del Regolamento e del Codice Privacy, nonché di tutta la legislazione nazionale di attuazione applicabile in materia di protezione dei dati e della privacy come di volta in volta modificata.

Il Fornitore si impegna a conservare e trattare come confidenziali tutti i dati personali ricevuti dall'Acquirente, che saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del Documento Contrattuale e a non comunicare tali dati a terzi, salvo che tale comunicazione sia necessaria ai fini dell'esecuzione del Documento Contrattuale ed entro i limiti consentiti dalla legge.

Il Fornitore si impegna inoltre a divulgare l'informativa sul trattamento dei dati personali, resa disponibile dall'Acquirente al link <https://inenergygroup.it/sistema-integrato-di-gestione/il-sistema-privacy>, ai propri dipendenti e/o collaboratori in qualità di soggetti interessati ove siano oggetto di trattamento da parte dell'Acquirente.

In caso di violazione del presente articolo e, più in generale, delle disposizioni del Codice e del Regolamento, il Fornitore si impegna a manlevare l'Acquirente da eventuali contestazioni o pretese che possano essere avanzate dagli interessati sulla base dei diritti loro attribuiti dal Codice e dal Capo III del Regolamento, ovvero sanzioni che possano essere comminate dalle Autorità competenti per trattamento illegittimo o a causa di un uso illecito o comunque non corretto dei dati personali trattati per l'esecuzione del Documento Contrattuale, nonché da ogni altra contestazione che possa essere mossa dalle suddette Autorità e ad assumersi ogni responsabilità che possa derivare dalla propria condotta attiva o omissiva.

## **20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Le Condizioni Particolari di Acquisto e le presenti Condizioni Generali sono regolate e interpretate secondo la legge italiana.

Qualsiasi controversia, disputa o pretesa che dovessero insorgere in relazione alle Condizioni Particolari e alle presenti Condizioni Generali, alla loro interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, attuazione, annullamento e risoluzione ("Controversia") dovranno, in primo luogo, essere definitivamente risolte in via amichevole dalle Parti entro i 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal momento in cui una Parte abbia comunicato per iscritto all'altra l'esistenza della controversia, dispute o pretesa.

Qualsiasi Controversia sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Milano, con esclusione di qualsiasi altro Foro.